

Il 13 febbraio scorso, la **Commissione europea** ha emesso il nuovo elenco dei *Paesi terzi con un sistema antiriciclaggio debole*, confermando così la nuova metodologia per l'analisi dei rischi di **riciclaggio**. Infatti, si è passati dalla *lista dei Paesi terzi equivalenti ex Terza Direttiva Antiriciclaggio (Dm 10 aprile 2015)* a *Paesi terzi ad alto rischio ex IV Direttiva Europea Antiriciclaggio*.

Questo elenco sostituisce quello inserito nel **2016/1675**, attualmente vigente, che rileva 15 Paesi ad alto rischio. Il **provvedimento** si adegua alla **IV e V Direttiva** che impongono alla **Commissione** stessa di individuare i *Paesi terzi ad alto rischio* effettuando una valutazione autonoma. Lo scopo finale è di permettere alle *Banche ed altri Soggetti obbligati* (destinatari della **normativa antiriciclaggio**) di adempiere con ancora maggiore efficienza agli obblighi di *collaborazione nell'intercettazione dei flussi sospetti di denaro*, obbligandoli all'**adeguata verifica rafforzata** tutte le volte che si trovino davanti ad operazioni finanziarie che coinvolgono *clienti ed istituzioni finanziarie di Paesi terzi ad alto rischio, ricompresi nell'elenco*. Quest'ultimo è stato compilato dalla **Commissione Europea** considerando anche i lavori del **Gafi** (*Gruppo di azione finanziaria internazionale*) secondo un modello sempre più orientato ad assecondare le esigenze di coordinamento e di cooperazione internazionali.

La metodologia utilizzata è stata quella di *individuare i Paesi che possono avere un impatto sistematico sull'integrità del sistema finanziario Ue, cioè essere considerati offshore dal Fondo Monetario Internazionale oppure aventi una rilevanza economica e forti legami finanziari con l'Unione europea*. La politica che verrà adottata nei confronti dei *Paesi non equivalenti ai fini antiriciclaggio* non sarà di chiusura ma di *fattivo aiuto al fine di preparare il campo per un'eventuale rimozione dall'elenco, risolte comunque le carenze strategiche*. Un elenco, dunque, che sarà aggiornato periodicamente sulla base di un costante monitoraggio, che terrà conto dei nuovi criteri individuanti i *Paesi terzi ad alto rischio secondo la V Direttiva antiriciclaggio, con uno sguardo particolare alla disponibilità di informazioni sui titolari effettivi delle Società e degli Enti, che è un tema centrale nella lotta al riciclaggio*.

Se la proposta della **Commissione** sarà approvata, diventerà uno strumento indispensabile per i Soggetti obbligati. L'elenco, però, non potrà influire sulle *liste degli accordi di cooperazione sullo scambio di informazioni tra Stati (Csr)*, le quali considerano (attualmente) conformi diversi Paesi che invece sono inseriti nella **black list antiriciclaggio Ue**, in quanto è la stessa **Regolamentazione Ocse che richiede agli operatori di utilizzare i dati antiriciclaggio per l'Adeguata Verifica**.